

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA**

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

presentata a Ussaramanna il 9 Aprile 2022

*Tutela, conservazione e valorizzazione della fitodiversità
autoctona della Sardegna*

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge di iniziativa popolare è finalizzata a dotare la Regione Autonoma della Sardegna di uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della diversità vegetale, costituita dalle entità autoctone e dagli habitat naturali e seminaturali.

In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, la varietà delle specie e la diversità degli ecosistemi.

Nel caso specifico si intende la diversità delle specie vegetali o fitodiversità.

L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la diversità della flora autoctona regionale deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono i processi fondamentali per il mantenimento degli equilibri naturali, dei servizi ecosistemici e su di essa si basa lo sviluppo sostenibile delle comunità locali e della società in generale.

L'iniziativa, promossa dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dalla SBI (Società Botanica Italiana) e aperta al

sostegno di associazioni scientifiche e culturali del territorio, si è resa necessaria per il fine di colmare un vuoto legislativo che permane da circa 50 anni, ovvero da quando nel 1973 la Società Botanica Italiana Sezione Sarda (SBIss) presentò la prima proposta di legge al Consiglio Regionale. Nel frattempo, si sono completate ben 10 legislature e tutte le restanti regioni italiane hanno legiferato in merito. La L.R. 31/89 recante “Norme per la istituzione e gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali”, pur contenente fondamentali principi per la gestione degli spazi e dei monumenti naturali, non menziona in modo specifico la flora autoctona. Parimenti, la L.R. n.16 del 7 agosto 2014, prende in considerazione l’agrodiversità, ma non tiene conto della flora autoctona, che pure è suscettibile di avere importanti risvolti produttivi ed economici. La normativa per la tutela degli alberi monumentali, nel decreto attuativo del 23/10/2014, tiene conto solamente di singoli individui delle specie arboree. Da tutto ciò la necessità di una legge che contempli il patrimonio della flora spontanea nel suo insieme con particolare riferimento alle specie endemiche, rare e in pericolo di estinzione.

L’iniziativa popolare per la raccolta delle firme e la proposta di un elaborato normativo, si colloca in una posizione di sostegno ai legislatori regionali sensibili alla tutela del patrimonio floristico della Sardegna, che per ragioni varie hanno visto vanificato anche il loro impegno profuso in tal senso.

La proposta di legge considera gli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle direttive 09/147/CE e 92/43/CEE, nonché alla convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981.

Risulta altresì in linea con gli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (United Nations Convention on Biological Diversity - CBD), ratificata dalla

Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e sulla quale sono altresì allineate le strategie dell'UE.

Con questa proposta di legge, la Sardegna intende dotarsi di uno strumento legislativo che riconosce la fitodiversità come patrimonio fondamentale della Regione, supporta la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione in un'ottica di disponibilità e responsabilità collettiva, nelle forme e modalità previste nell'articolato seguente.

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1 (*Principi e finalità*)

1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce la valenza pubblica rivestita dalla flora autoctona per le funzioni ambientale, naturalistica, paesaggistica, identitaria, sociale, scientifica, culturale, turistica e produttiva, in attuazione:

a) degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle direttive 09/147/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981;

b) della normativa relativa a D.lgs del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che si richiama ai principi della legge 1497/1939 e al D.lgs del 23 ottobre 2014 art.

4., ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

- a) alla tutela della flora autoctona e degli habitat naturali e seminaturali;
- b) alla conservazione *in situ* ed *ex situ* della flora autoctona;
- c) al recupero e/o ripristino degli habitat naturali e seminaturali.

Art. 2 (Definizioni)

Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera. La biodiversità viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
- b) conservazione *ex situ*: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
- c) conservazione *in situ*: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o nell'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprie caratteristiche, nonché gli habitat naturali, seminaturali o gli agroecosistemi;
- d) unità tassonomica: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche di piante spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico, varietale e colturale;
- e) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza o ecotipo autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica ed una distinzione e separazione dalle altre popolazioni;

f) nicchia ecologica: ambiente definito o caratterizzato da fattori biotici e abiotici specifici in cui vive una definita unità tassonomica in almeno una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, e si differenziano in interamente naturali e seminaturali;

h) ecosistema: unità funzionale formata dall'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi (necessarie alla sopravvivenza dei primi), in un'area delimitata, comprendente un insieme di habitat o microhabitat.

Art. 3 (*Collaborazione transfrontaliera e transnazionale*)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza locale, interregionale e internazionale con le altre Regioni italiane e con le Regioni e/o Stati esteri in relazione alla tutela della flora.

Art. 4 (*Funzioni della Regione*)

1. La Regione, attraverso gli Assessorati competenti, assicura le finalità di cui al primo comma dell'articolo 1 per la tutela della flora sarda:

a) provvedendo al costante monitoraggio e censimento delle specie e degli habitat, in particolar modo per quelli prioritari e non prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

b) provvedendo all'organizzazione e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela delle specie e degli habitat;

c) operando per la conservazione e il riequilibrio degli ecosistemi naturali tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, lo studio e l'esecuzione di progetti e interventi significativi o urgenti e il

coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della flora autoctona;

d) promuovendo il recupero e la conservazione del territorio e dell'ambiente tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.

2. La Regione promuove le conoscenze relative alla tutela della diversità vegetale tramite i sistemi di divulgazione tradizionali e moderni.

Art. 5 (*Divieti*)

1. Nel territorio della Regione, per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), recepito con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle di interesse regionale elencate ai sensi del successivo comma 3, lettera a, è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, danneggiare o distruggere esemplari o anche singole parti delle specie di cui al suddetto allegato, compresi frutti, semi, bulbi, rizomi, propaguli e porzioni di cellule e tessuti vegetali, incluso il materiale genetico o porzioni di questo.

b) detenere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari o anche singole parti delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale. Sono fatte salve le utilizzazioni per finalità didattiche e scientifiche e conservazione ex situ nei Centri di Conservazione della Biodiversità, negli Orti Botanici e nelle Banche del Germoplasma di istituzioni pubbliche della Sardegna.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e su indicazione della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, predispone, con apposito decreto, i seguenti elenchi:

- a) elenco delle specie vegetali autoctone a protezione totale;
- b) elenco delle specie vegetali autoctone soggette a limitazioni nella raccolta;
- c) elenco delle specie autoctone di interesse regionale;
- d) elenco degli habitat naturali e seminaturali d'interesse regionale.

4. Con la medesima procedura stabilita al precedente comma 3 si provvede all'aggiornamento periodico e alla modifica degli elenchi e degli habitat di cui al comma 3 medesimo.

5. La Regione dispone che, negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero e/o ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzati prioritariamente specie e genotipi delle aree circostanti.

6. Con le direttive di cui all'articolo 1 sono disciplinate le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui alla lettera b) del comma 3.

Art. 6 (*Informazione*)

1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell'informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della presente legge; a tal fine organizza, in particolare, una campagna d'informazione volta alla diffusione della conoscenza relativa alle specie vegetali tutelate e agli habitat d'interesse regionale.

Art. 7 (Centri e strutture per la conservazione ex situ della fitodiversità)

1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione *in situ*, provvede alla tutela delle specie vegetali autoctone ritenute a rischio d'estinzione e/o di erosione genetica anche attraverso la conservazione *ex situ*, nei Centri di Conservazione della Biodiversità, negli Orti Botanici e nelle Banche del Germoplasma o altri centri individuati e accreditati con apposita delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.
2. I centri e le strutture di cui al comma 1, svolgono tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in esse conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Le direttive di cui all'articolo 15 disciplinano i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui al comma 1.

Art. 8 (Autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali autoctone a protezione totale)

1. Gli istituti di ricerca, le università, gli enti e le associazioni ufficialmente riconosciute che abbiano finalità di ricerca, conservazione della natura, divulgazione ed educazione ambientale che intendono raccogliere esemplari di specie vegetali autoctone a protezione totale presentano motivata istanza all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente. L'Assessorato, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, rilascia l'autorizzazione. Tale autorizzazione alla raccolta può essere negata qualora esistano motivati rischi di conservazione per la specie vegetale e può essere condizionata all'osservanza di particolari modalità da seguire per effettuare la raccolta stessa.

Art. 9 (Non operatività dei divieti)

1. I divieti e i limiti di cui all'articolo 5 non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali, raccolta di piante officinali secondo le specifiche norme vigenti.

2. Dall'operatività dei divieti e delle limitazioni di cui all'articolo 5 sono, inoltre, escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi silvo-colturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale. Sono altresì escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 5 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza e l'origine antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 (*Sanzioni*)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'art. 5 comma 3, lett. a), ovvero definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE, sanzione pari a XXX euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione, fino a un massimo di euro XXXX;

b) in caso di esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'art. 5 comma 3, lett. b), contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, sanzione pari a XXX euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione, fino a un massimo di euro XXXX;

c) in caso di esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'art. 5 comma 3, lett. c), sanzione pari a XXX euro per ogni

esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione, fino a un massimo di euro XXXX.

2. Il prodotto delle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 è soggetto a confisca amministrativa.

3. In caso di violazione dei precetti di cui all'articolo 5, comma 1 in connessione all'esercizio di attività produttive, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, è disposta dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività

4. Salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro XXXX a euro XXXX.

Art. 11 (*Censimento*)

1. La realizzazione del Sistema Carta della Natura della Sardegna in scala 1:50.000 da parte della Regione Sarda e ISPRA- Ministero dell'Ambiente nel 2015, con l'individuazione di 92 tipi di habitat, costituisce una base per il suo costante aggiornamento, anche a scala di maggiore dettaglio, del censimento e monitoraggio nel tempo delle singole specie autoctone, delle loro popolazioni e degli habitat naturali e semi-naturali, a cui provvede l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, con la collaborazione delle Università della Sardegna, centri regionali di ricerca e anche con il contributo di Enti e Associazioni protezionistiche qualificate.

2. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avviene sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica regionale di cui all'articolo 12.

Art. 12 (*Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona*)

1. È istituita presso l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda autoctona, nominata dalla Giunta regionale.
2. Con Decreto della Giunta sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

Art. 13 (*Interventi straordinari e urgenti di tutela*)

1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della flora autoctona, degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.
2. Qualora gli interventi prevedano un imminente danno e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione dichiara la condizione di urgenza e improrogabilità.

Art. 14 (*Vigilanza e accertamento delle violazioni*)

1. I compiti di vigilanza ed accertamento delle violazioni alla presente legge sono attribuiti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda), e a tutti gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
3. L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente in collaborazione con le Università della Sardegna, promuove speciali corsi di istruzione per il personale regionale addetto alla vigilanza di cui al comma 1

Art. 15 (*Direttive di attuazione*)

1. Le direttive di attuazione disciplinano le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui alla lettera b) del comma 3.
2. Le direttive di attuazione disciplinano le limitazioni e le modalità di raccolta per tutte le specie vegetali negli habitat naturali e seminaturali d'interesse regionale.
3. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Art. 16 (*Norma finanziaria*)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'anno 2022.
2. Alla determinazione degli stessi oneri si provvede con la legge finanziaria annuale o pluriennale della RAS.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli precedenti, fanno carico all'unità previsionale di base.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 10 e 14 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base XX dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l'anno 2022, con riferimento al capitolo con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di flora protetta” e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo XX.

Art. 17 (*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle direttive di attuazione di cui all'articolo 15.

Art. 18 (*Abrogazioni*)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.